



Scontrino Parlante

Lo scontrino parlante è un documento contabile che evidenzia la natura la qualità, la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Serve al contribuente che vorrà beneficiare, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione delle spese mediche sostenute. L'introduzione del nuovo sistema di contabilizzazione ha come obiettivo principale quello di imputare senza margini di dubbio l'acquisto, e quindi l'utilizzo, di un medicinale a chi intende detrarlo nella dichiarazione dei redditi. Ne consegue che la detrazione d'imposta del 19% sulla spesa sanitaria totale eccedente la franchigia di 12-9,11 euro è subordinata alla prova dell'effettivo acquisto del prodotto che ha diritto alla detrazione d'imposta. Tutti coloro che intendano utilizzare lo "scontrino

parlante" per usufruire del beneficio fiscale della detrazione dovranno ricordarsi di portare con sé il proprio codice fiscale o la propria tessera sanitaria oppure quella della persona che utilizzerà il medicinale o altro prodotto. Chi avesse smarrito questi tesserini potrà chiederne il duplicato a un qualunque Ufficio locale dell'agenzia delle Entrate collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it. È consigliabile che il cliente chieda lo "scontrino parlante" prima della sua emissione e prima di effettuare il pagamento in modo tale da rendere più rapida e sicura

l'apposizione dei dati utili ai fini fiscali. Sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo, i cosiddetti "medicinali da banco. Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, ossia: a) i prodotti omeopatici; b) i prodotti integratori alimentari (purché prescritti da un medico specialista a scopo curativo); c) gli occhiali da vista e i liquidi per lenti; d) le attrezzature sanitarie; e) i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.



Movimentare i conti dormienti

I depositi dormienti sono somme depositate su conti correnti bancari, postali, libretti di risparmio, titoli obbligazionari, azionari, titoli di stato, contratti assicurativi non movimentati da più di 10 anni e con un saldo attivo superiore a 100 €

Le associazioni dei consumatori stimano che l'ammontare dei suddetti depositi si assesti intorno ai 10-15 miliardi di euro.

Entro il 17 febbraio banche, intermediari e assicurazioni devono inviare



l'avviso per raccomandata con ricevuta di ritorno ai titolari di rapporti già dormienti al 17 agosto 2007,

in cui si invita il titolare ad effettuare qualche operazione. Il titolare in questione avrà 180 giorni per effettuare una operazione e quindi risvegliare il proprio conto. E' sufficiente richiedere un carnet di assegni, un aggiornamento contabile, comunicazione esplicita di continuazione del rapporto,

Segue a pag. 3

Notizie di rilievo:

- Tendenze Irap per i "Piccoli" pag. 2
- Reverse Charge pag. 2
- Modello Isee e accertamento pag. 3

Tendenze Irap per i "Piccoli"

Svolta in vista per l'Irap dei piccoli. Dopo l'esenzione riconosciuta per legge ai soggetti che aderiscono al regime dei minimi, l'Agenzia delle Entrate sta elaborando una circolare che detterà i criteri per riconoscere i casi in cui i titolari di lavoro autonomo che non hanno organizzazione possono essere esclusi dal pagamento dell'imposta. L'annuncio è stato dato il 31 gennaio 2008 durante la conferenza stampa del direttore dell'Agenzia delle Entrate in cui si illustrava ai contribuenti il regime dei minimi. La circolare in fase di preparazione, annunciata come ormai vicina, se non imminente, avrà risvolti sia per quanto riguarda il passato con la risoluzione del contenzioso in atto, sia per il futuro,

quando si tratterà di accertare se il contribuente ha i requisiti per pagare l'imposta. Oltretutto la circolare, in questo momento, alla vigilia della regionalizzazione dell'imposta prevista dalla Finanziaria 2008, contribuirà a dare un quadro omogeneo di riferimento ai contribuenti in tutta Italia. Quanto al contenzioso, la circolare detterà anche i criteri per l'abbandono della lite per i casi in cui i contribuenti sono ancora opposti al **F i s c o**. I criteri dettati dalla Cassazione e dei quali l'Agenzia terrà conto sono rappresentati dall'assenza di lavoratori dipendenti e dal possesso di beni

strumentali minimi. Il direttore normativa e contenzioso, Vincenzo Busa, ha spiegato che l'esenzione riguarderà sostanzialmente i titolari di lavoro autonomo, parlando più volte di professionisti e che, «mentre il regime dei minimi dà la possibilità di aderire e quindi di vedere l'esclusione anche per le piccole imprese, questa possibilità non sarà riconosciuta alle piccole imprese che optano per il regime ordinario. La possibilità di non pagare l'imposta può valere solo per i titolari di reddito di lavoro autonomo».

Verso l'esclusione per i Minimi senza struttura organizzata

Reverse Charge

Il reverse charge del settore immobiliare allunga il passo: la finanziaria 2008 amplia infatti l'area di applicazione dell'iva con il meccanismo dell'inversione contabile. Arriva inoltre una sensibile attenuazione delle conseguenze in caso di errore nelle modalità di fatturazione, con l'introduzione di una nuova e più mite sanzione.

Cessioni immobili strumentali

Attualmente, sono sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di fabbricati strumentali per natura, ovvero sia soltanto quelle imponibili a seguito dell'opzione manifestata dal cedente nel relativo atto di vendita. Dal 1 marzo 2008 il meccanismo sarà esteso anche alle cessioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi che detrangono al massimo il 25%.

Resteranno sottoposte alle ordinarie modalità di fatturazione, con l'addebito dell'imposta in fattura, le cessioni obbligatoriamente imponibili, e cioè le cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento da parte delle imprese costruttrici del fabbricato o delle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero e, naturalmente, quelle effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Va ricordato che il reverse charge non modifica la classificazione dell'opera-

zione, che resta ad ogni effetto imponibile, da assoggettare all'iva, in sede di integrazione della fattura a cura del destinatario soggetto passivo, con l'aliquota propria.

Si evidenzia al riguardo che un errata applicazione dell'aliquota iva da parte del cessionario, potrebbe avere riflessi sul calcolo dell'aliquota media ai fini del rimborso annuale o infrannuale dell'iva.

Prestazioni rese al General Contractor

Passando al comparto delle costruzioni, la finanziaria dispone l'inapplicabilità del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui sia stata affidata dal committente la totalità dei lavori.

Calcolo dell'Aliquota Media

Ai fini del calcolo dell'Aliquota media per il rimborso Iva si tiene conto delle operazioni sottoposte al reverse charge. L'integrazione della finanziaria 2008, è diretta a prevedere che si tenga altresì conto delle ulteriori operazioni che saranno assoggettate a tele sistema con successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17 comma 7.

Regime sanzionatorio

1. Mancato assolvimento dell'Iva da parte del destinatario



E' previsto che il cessionario o committente che non assolve l'Iva relativa gli acquisti di beni e servizi mediante il meccanismo del reverse charge è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta stessa, con un minimo di 258 €

2. Irregolare addebito da parte del fornitore

La stessa sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, con il minimo di 258 € si applica al cedente o prestatore che, in relazione ad un'operazione sottoposta al regime del "reverse charge", ha addebitato l'Iva al cliente, omettendo però di versarla.

3. Assenza di danno all'Erario

Se l'imposta è stata assolta, anche se irregolarmente, si applica la sanzione del 3% dell'imposta stessa, sempre con il minimo di 258 euro; la sanzione non può superare comunque il tetto massimo di 10mila euro "per le irregolarità commesse nei primi tre anni".

4. Omessa fatturazione

L'ultima innovazione riguarda l'ipotesi in cui il cedente o prestatore ometta di fatturare l'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile. In tal caso viene prevista, a carico del trasgressore la sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 516 euro.

Modello Isee e Accertamento

Nasce il Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente. Sarà gestito dall'Inps e utilizzato dalle Pubbliche amministrazioni per la determinazione dell'Isee dei singoli cittadini.

L'Isee, indicatore di situazione economica equivalente, consente di effettuare una valutazione della condizione economica di ciascun soggetto, considerando, oltre alla sua capacità reddituale e patrimoniale, la composizione del proprio nucleo familiare. L'analisi di tale indicatore permette di effettuare confronti tra nuclei familiari con diverse caratteristiche e, quindi, di valutare la situazione economica complessiva del singolo cittadino.

Il valore dell'Isee è dato dal rapporto tra l'Ise (indicatore della situazione economica) e il parametro relativo alla famiglia. L'Ise a sua volta si ottiene dalla somma dei redditi e del 20% del valore relativo al patrimonio (sia mobiliare che immobiliare). L'utente che volesse richiedere prestazioni sociali, dovrà presentare un'unica dichiarazione sostituti-

va, avente valore di autocertificazione, di validità annuale. Nella dichiarazione andranno indicate le informazioni occorrenti per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, possono essere fatti rilevare, mediante presentazione di un'ulteriore dichiarazione, eventuali mutamenti riguardanti il nucleo familiare, i redditi e il patrimonio.

La dichiarazione unica può essere presentata ai Comuni, ai Caaf, direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, alla sede Inps competente per territorio, ovvero in via telematica all'agenzia delle Entrate. In ogni caso, sarà l'agenzia delle Entrate a calcolare l'Isee sulla base di quanto dichiarato dal soggetto richiedente e dei dati presenti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Tale sistema permetterà, mediante incrocio dei dati, di rilevare eventuali omissioni o difformità in relazione alle componenti autocertificate.

L'agenzia delle Entrate trasmetterà gli

esiti della propria attività ai soggetti a cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero direttamente al cittadino (nel caso di presentazione diretta all'Agenzia fiscale) e comunque all'Inps. Nel caso in cui l'agenzia delle Entrate rilevasse specifiche omissioni o differenze relativamente ai dati del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari o Sim, potrà formulare, con procedure informatizzate, richieste di notizie ai suddetti operatori. Prevista anche la mobilitazione della Guardia di finanza, che sarà tenuta a destinare, nell'ambito della propria programmazione di contrasto all'evasione, una quota di risorse per effettuare verifiche sui nuclei familiari di chi richiede prestazioni agevolate.

I soggetti sottoposti al controllo sostanziale della propria posizione reddituale e patrimoniale saranno individuati mediante criteri selettivi; sarà, invece, automatico l'invio alla Guardia di finanza degli elenchi dei soggetti che presenteranno divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Movimentare i conti dormienti

Segue dalla prima pagina.

comunicazione de variazione di residenza, richiesta copia della comunicazione bancaria.

Attenzione perché non sono sufficienti a "risvegliare" il conto/deposito le seguenti operazioni:

- Accredito di un bonifico effettuato da terzi;
- Addebito di utenze domiciliate;
- Altre operazioni automatiche come Rid o pagamenti automatici;
- Scadenza ultradecennale di un titolo contenuto nel pacchetto titoli non movimentato;
- Rinnovo tacito dei pacchetti non movimentati.

In altre parole è necessario che il titolare assuma un atteggiamento attivo.

Decorsi i 180 giorni le somme sui conti non movimentati confluiranno in un

Fondo gestito da una commissione nominata dal ministero dell'Economia. Detto fondo sarà utilizzato per politiche di sostegno delle vittime dei crack finanziari e (per un importo massimo del 20%) per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione.

**180 giorni per effettuare
Operazioni e
"risvegliare" il conto
"dormiente"**

Entro il 31 marzo di ogni anno banche e intermediari devono fornire al ministero dell'Economia una lista dei rapporti "dormienti".

La lista sarà pubblicata, a spese dei titolari, sul sito del ministero www.mef.gov.it e su un quotidiano nazionale.



MT CONSULTING 2002

**Borgo Vittorio, 74
00193 Roma
Zona S. Pietro**

**Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it**

**SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM**